



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 101 del 15/05/2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE IL POSSIBILE INSEDIAMENTO E REALIZZAZIONE A JESI DI UN IMPIANTO BIODIGESTORE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'ASSEMBLEA ATA ATO 2 ANCONA N. 3282

Il giorno 15Maggio2020 alle ore 12:15, nella sede comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i Signori:

N°	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE/ASSENTE
1	Sindaco	BACCI MASSIMO	P
2	Assessore	BUTINI LUCA	P
3	Assessore	CAMPANELLI MARISA	P
4	Assessore	COLTORTI UGO	P
5	Assessore	NAPOLITANO CINZIA	P
6	Assessore	QUAGLIERI MARIALUISA	P
7	Assessore	RENZI ROBERTO	P

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano

In attuazione della disciplina per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza, approvata con delibera G.C. n.49 del 17/03/2020, la presente seduta si svolge in videoconferenza mediante collegamento skype; sono presenti presso la sede comunale il Sindaco, il Segretario Generale; sono regolarmente collegati gli Assessori Butini Luca, Campanelli Marisa, Coltorti Ugo, Quaglieri Marialuisa e Renzi Roberto. Secondo la disciplina approvata si considera sede della seduta il luogo ove si trovano il Sindaco e il Segretario Generale; è presente presso la sede comunale l'Assessore Napolitano Cinzia.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE IL POSSIBILE INSEDIAMENTO E REALIZZAZIONE A JESI DI UN IMPIANTO BIODIGESTORE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'ASSEMBLEA ATA ATO 2 ANCONA N. 3282

IL SINDACO rammenta:

CHE nella Regione Marche le funzioni esercitate dalle Autorità d'Ambito sono svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA), alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO;

CHE i rapporti tra gli Enti Locali appartenenti all'ATA sono regolati da un'apposita Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (art. 7, L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 recante la "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", come modificata dalla L.R. 25/10/2011, n.18 e L.R. 26/03/2012, n. 4);

CHE tra le funzioni attribuite all'ATA rientra, in particolare, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti «comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO» (art. 7, comma 4, lett. d), L.R. 24/2009);

CHE la Provincia di Ancona e i Sindaci dei Comuni partecipanti all'ATO2 di Ancona (compreso Jesi) hanno sottoscritto la convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e che la suddetta convenzione stabilisce che il sistema di gestione integrata riguarda esclusivamente i rifiuti prodotti dalle operazioni di "recupero e smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere a) [urbani] e b) [speciali assimilati agli urbani]" (art. 1, comma 2, Convenzione);

CHE i Comuni partecipanti, inoltre, si sono impegnati a «conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati negli impianti indicati dal Piano d'Ambito e in quelli previsti dai contratti di affidamento approvati dall'ATA» (art. 8, co. 1 e co. 2, lett. c, Convenzione);

CHE con il Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR), il principio di prossimità è stato esteso agli impianti di recupero della frazione biodegradabile prevedendo che ciascuna ATA si doti di un impianto di adeguata capacità;

CHE a livello di ATO 2 Ancona, i tecnici incaricati di predisporre il Piano d'Ambito hanno individuato come fabbisogno impiantistico su ambito provinciale: un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata ed un impianto per il trattamento dei rifiuti di spazzamento stradale;

CHE il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR – approvato il 14.04.2015 e pubblicato sul supplemento n. 4 al B.U.R. n. 37 del 30.04.2015) al paragrafo 3.4.1 della parte seconda stabilisce che per gli impianti di recupero della FORSU (frazione organica dei rifiuti urbani) e del verde prevede quanto segue: *“considerato l’interesse pubblico che riveste la loro gestione data l’importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero il Piano intende definire soluzioni gestionali che mirino alla sostanziale autosufficienza di ambito”*;

CHE con deliberazione ATA ATO 2 Ancona n.3 del 25.03.2019, AL FINE DI REALIZZARE LA AUTOSUFFICIENZA A LIVELLO DI ATO PREVISTA DAL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI, è stato definito il dimensionamento dell'impianto per il trattamento dei rifiuti organici provenienti dalle attività di cucine e mense e dalle attività di sfalci e potature da realizzare per il fabbisogno del territorio della Provincia di Ancona, prevedendo quindi per il territorio provinciale un UNICO IMPIANTO superando l'originaria previsione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti che prevede la realizzazione di due impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti uno per ciascuno dei territori degli ex-consorzi obbligatori Conero Ambiente e CIR33;

CHE con deliberazione ATA ATO 2 Ancona n.4 del 25.03.2019 è stata definita la disciplina delle misure compensative in favore dei Comuni interessati dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti biodegradabili, compresi i Comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti a trasporto rifiuti (art.2 c.1 lett.g) L.R. 24/2009 e s.m.i.);

CHE l'ATA ha effettuato una analisi comparativa in relazione agli aspetti localizzativi dell'impianto che ha interessato più siti alternativi al fine di individuare l'area più idonea alla localizzazione dell'impianto, tenendo conto di diversi fattori: idoneità rispetto ai macro e micro criteri localizzativi stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, baricentricità, dimensioni dell'area, viabilità, morfologia, vicinanza alle reti di distribuzione elettrica, gas e idrico-sanitarie di cui al documento *“Impianto di recupero della FORSU e del verde - Procedura di confronto e individuazione del sito idoneo - Analisi dei siti individuati nei Comuni di Fabriano, Jesi e Maiolati Spontini”* trasmesso con nota prot. n. 1148 del 27.02.2019, registrato in entrata al protocollo comunale con il n. 11990 del 27.02.2019;

CHE da tale analisi comparativa si evince che la migliore localizzazione dell'impianto rispetto alle altre aree analizzate è ubicata nel Comune di Jesi, nella zona Interporto, in una zona classificata dal PRG come Zona territoriale omogenea D *“Zona industriale completamente”*;

CHE l'ATA ha commissionato uno studio di fattibilità tecnico-economica dell'impianto di produzione di biometano da FORSU che è stato redatto dalla ditta NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl, trasmesso con nota prot. n. 1453 del 13.03.2019, registrata in entrata al protocollo comunale con il n.14832 del 13.03.2019;

CHE l'ATA 2 Marche, con nota prot. n. 2318 del 19.04.2019, registrato in entrata al protocollo comunale con il n. 22408 del 19.04.2019, è stato chiesto al Comune di Jesi il formale assenso per l'ubicazione dell'impianto nel territorio comunale in zona Interporto;

CHE con nota prot. n. 31010 del 03.06.2019, in risposta alla richiesta di cui al punto precedente, il Sindaco del Comune di Jesi, dopo la specifica riunione della commissione consiliare allargata del 18.05.2019, ha evidenziato la necessità di effettuare altri incontri di condivisione con la cittadinanza e di valutazioni aggiuntive;

CHE l'attività di consultazione pubblica preliminare e propedeutica all'avvio dei procedimenti amministrativi è stata già avviata mediante pubblicazione sul sito web dell'ente di apposita sezione dedicata al biodigestore (con pubblicazione dell'ipotesi progettuale, delle caratteristiche dell'impianto, dell'analisi economico-finanziaria, dello studio comparativo svolto dall'ATA sull'idoneità dei diversi possibili siti e la documentazione illustrata in sede di commissione consiliare e assemblea pubblica), riunione in data 18.05.2019 della commissione consiliare allargata con i rappresentanti ATA, assemblea pubblica tenutasi il 04.07.2019 e Consiglio Comunale aperto del 25.07.2019;

CHE le norme vigenti prevedono diverse modalità di realizzazione e gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti per la frazione organica e del verde;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 118 del 03/08/2019, in merito alla ipotizzata realizzazione e gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalle attività di cucine e mense e dalle attività di sfalci e potature della Provincia di Ancona, da ubicare nel territorio comunale, veniva disposto di fornire all'ATA ATO 2 Ancona indirizzi in ordine all'iter amministrativo da seguire affinché si realizzi un effettivo controllo pubblico nelle fasi di progettazione, nonché in quella di realizzazione e gestione dell'impianto attraverso la costituzione di una società mista con gara a doppio oggetto;

CHE con la medesima deliberazione veniva disposto di fornire all'ATA ATO 2 Ancona, in merito all'ipotizzata realizzazione e gestione del suddetto impianto, ai fini del recepimento nel progetto di fattibilità tecnica-economica, indirizzi al fine ridurre e/o evitare gli impatti sulle matrici ambientali;

RILEVATO che con la deliberazione C.C. n.118/2019 veniva disposto di subordinare il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale di Jesi all'ubicazione dell'impianto nel proprio territorio all'accoglimento da parte di ATA rifiuti ATO 2 Ancona di quanto previsto nell'atto di indirizzo;

CONSIDERATO CHE con la suddetta deliberazione il Consiglio Comunale disponeva di richiedere all'ATA di valutare in fase pre-progettuale siti alternativi all'area interporto aventi caratteristiche raffrontabili a quelle individuate nello studio di confronto e di individuazione del sito idoneo, in relazione a baricentricità, dimensioni dell'area, viabilità, morfologia, vicinanza alle reti di distribuzione elettrica, gas ed idrico-sanitarie;

CHE il Sindaco nella nota con cui provvedeva ad inviare all'ATA la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale richiedeva di valutare l'idoneità dell'area ex Sadam che per baricentricità, dimensioni, viabilità, morfologia, vicinanza alle reti di distribuzione elettrica, gas ed idrico-sanitarie potrebbe costituire un sito alternativo a quello individuato nelle valutazioni tecniche effettuate dall'ATA;

CHE a seguito della richiesta del Sindaco i tecnici dell'ATA hanno effettuato un sopralluogo nell'area ex SADAM per le valutazioni sulla idoneità di tale sito;

CHE a seguito dell'invio della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale di Jesi l'ATO 2 ha ritenuto opportuno avviare una attività istruttoria per verificare il percorso individuato da questa Amministrazione inoltrando specifiche richieste di parere all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e all'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato);

L'ATA acquisiti i pareri suddetti elaborava una propria relazione/documento di sintesi inviato ai Comuni soci in cui nel commentare i pareri acquisiti e alcuni rilievi di ANAC e AGCM evidenziava di non poter costituire insieme ai Comuni una società come richiesto dal Comune di Jesi trattandosi di autorità regolatrice né di poter delegare al Comune la gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione dell'impianto lasciando di fatto la valutazione delle decisioni da assumere ai Comuni soci

In riferimento al documento di sintesi trasmesso dall'ATA a tutti i Comuni soci via PEC in data 03.02.2020, in merito ai contenuti della delibera consiliare n.118 del 3 agosto 2019 e in considerazione che al punto 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, convocata per il giorno 18 febbraio 2020, sarebbero stati illustrati i pareri trasmessi da ANAC e da AGCM, si provvedeva ad inviare con nota del 17/02/2020 ai Comuni soci di ATA e all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Marche Ancona le precisazioni di questo ente contenute nell'allegato al presente atto;

RILEVATO che dai pareri resi da ANAC e AGCM risulta una sostanziale ammissibilità dell'affidamento a società mista pubblico/privata con gara a doppio oggetto per la realizzazione e gestione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti biodegradabili seppure con alcuni correttivi da apportare alla proposta del Comune di Jesi illustrati dal Direttore dell'ATA rifiuti nel corso dell'assemblea del 18/02/2020 e relativi:

- alla composizione della compagine sociale in quanto in relazione al ruolo e funzioni svolte dall'ATA viene ritenuto non attuabile un ingresso della stessa nella compagine sociale;
- alla impossibilità da parte di ATA di delegare al Comune di Jesi le funzioni di stazione appaltante per la gara di progettazione dell'impianto;
- alla previsione dell'obbligo per il gestore unico della raccolta del conferimento del 100% della FORSU, in quanto per l'AGCM trattandosi di una attività a rilevanza economica non risulta possibile imporre al gestore unico di conferire tutti i rifiuti biodegradabili nell'impianto d'ambito ma occorrerebbe lasciarne una quota al libero mercato previa gara tra gestori di impianti analoghi, per cui l'ATA dovrebbe semmai determinare la quota di conferimento da imporre al gestore unico.

IL SINDACO evidenzia che

In previsione dell'Assemblea convocata per il 11/3/2020, assemblea che non si è tenuta a causa dell'emergenza epidemiologica, che ora deve essere riconvocata, è stata predisposta dagli uffici dell'ATA una proposta di deliberazione n. 3282 avente ad oggetto "*Realizzazione e gestione impianti dell'ATO 2 Ancona- delibera di indirizzo*" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che ritiene non possa essere condivisa nei contenuti.

Ritiene inoltre di non condividere l'iter amministrativo fino ad oggi seguito dall'ATA né quello che la stessa intende sviluppare con la suddetta proposta di deliberazione.

Rammenta che le delibere assembleari dell'ATA nel corso di questi ultimi anni in merito all'affidamento in house della gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti hanno portato a ricorsi giurisdizionali e all'annullamento da parte del Consiglio di Stato dei provvedimenti adottati con un evidente danno per le casse pubbliche a fronte delle ingenti spese sostenute per consulenze, perizie e assistenza legale.

Ritiene che le scelte politiche fino ad oggi compiute hanno generato risultati estremamente negativi a discapito della pianificazione e programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella Provincia.

Ritardare ulteriormente le scelte sulla realizzazione e gestione degli impianti necessari a livello provinciale rischia di provocare ulteriori danni agli Enti locali.

Il Sindaco pertanto chiede alla Giunta di ricevere indirizzi in merito tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale e dei pereri acquisiti da ATA rifiuti ATO 2 Ancona;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione dell'ATA n.3282 avente ad oggetto "*Realizzazione e gestione impianti dell'ATO 2 Ancona- delibera di indirizzo*" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dell'ATO2 Ancona;

Ritenuto di condividere i rilievi alla proposta di deliberazione dell'assemblea dell'ATA rifiuti e i dubbi sulla correttezza dell'iter amministrativo che si intende avviare e perseguire;

Ritenuto di approvare specifici indirizzi al Sindaco nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio comunale con atto n.118/2019;

Dato atto che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto trattasi di atto di indirizzo;

Dato atto che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

1) Di prendere atto dei pareri resi da ANAC e AGCM (allegati al presente atto) richiesti dall'ATA rifiuti ATO 2 Ancona in riferimento a quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n.118/2019 e dell'attività istruttoria svolta dagli uffici dell'ATA da cui risulta una sostanziale ammissibilità dell'affidamento a società mista pubblico/privata con gara a doppio oggetto per la realizzazione e gestione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti biodegradabili seppure con alcuni correttivi da apportare alla proposta del Comune di Jesi e relativi:

- alla composizione della compagine sociale in quanto in relazione al ruolo e funzioni svolte dall'ATA viene ritenuto non attuabile un ingresso della stessa nella compagine sociale;
- alla impossibilità da parte di ATA di delegare al Comune di Jesi le funzioni di stazione appaltante per la gara di progettazione dell'impianto;
- alla previsione dell'obbligo per il gestore unico della raccolta del conferimento del 100% della FORSU, per l' AGCM trattandosi di una attività a rilevanza economica non risulta possibile imporre al gestore unico di conferire tutti i rifiuti biodegradabili nell' impianto d'ambito ma che occorrerebbe lasciarne una quota al libero mercato previa gara tra gestori di impianti analoghi, per cui l'ATA dovrebbe semmai determinare la quota di conferimento da imporre al gestore unico;

2) Di ritenere che la proposta di deliberazione dell'assemblea ATA ATO 2 Ancona n.3282 avente ad oggetto *“Realizzazione e gestione impianti dell'ATO 2 Ancona- delibera di indirizzo”* non risulta condivisibile nei contenuti per le seguenti motivazioni:

- non viene in alcun modo analizzata, discussa e votata la proposta del Comune di Jesi che è perfettamente in linea con la giurisprudenza nazionale e con il diritto comunitario e che attraverso l'affidamento della realizzazione e gestione ad una società mista, con gara a doppio oggetto, consentirebbe di individuare un socio privato, che oltre a conferire il capitale necessario per l'investimento, deve dimostrare di possedere capacità tecniche e deve indicare le caratteristiche delle prestazioni da fornire per la gestione del servizio;
- la mancata adeguata analisi da parte dei soci della proposta non consente agli stessi di valutare tutte le possibili implicazioni di natura tecnica, organizzativa, finanziaria connesse alla realizzazione di tale impianto;
- non viene tenuto conto che il Consiglio comunale di Jesi ha espressamente subordinato il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale di Jesi all'ubicazione dell'impianto nel proprio territorio all'accoglimento da parte di ATA ATO 2 Ancona di quanto previsto nell'atto di indirizzo approvato con deliberazione consiliare n.118/2019;
- non vengono formulate da ATA proposte correttive all'atto di indirizzo del Consiglio comunale avviando un dialogo istituzionale con il Comune di Jesi per la definizione delle eventuali necessarie modifiche da apportare all'atto deliberativo adottato in adeguamento ai pareri acquisiti da ANAC e AGCM e risultanti dall'attività istruttoria svolta;

- l'assemblea viene chiamata ad effettuare una scelta della forma di realizzazione e gestione dell'impianto (affidamento mediante gara, affidamento a società mista con gara a doppio oggetto con indicazione della percentuale di partecipazione massima del privato, affidamento in house "previa verifica della sussistenza dei presupposti normativamente previsti") senza alcuna preventiva analisi in termini economici, tecnico operativi e senza valutare i riflessi che tale decisione avrebbe in termini finanziari per i bilanci dei Comuni soci e degli investimenti che gli stessi dovrebbero garantire a seconda del tipo di scelta effettuata. Viene invece previsto, contrariamente ad ogni corretto iter amministrativo che l'attuabilità della scelta effettuata venga subordinata all'esito dell'istruttoria della struttura dell'ATA;
- non viene indicato nel caso dell'ipotizzato percorso in house providing se esiste un soggetto strumentale pubblico operante in provincia che, in deroga all'obbligo della gara, sia in grado di assicurare di poter realizzare e gestire un tale impianto cioè di avere una capacità gestionale propria e una idoneità a svolgerla compiutamente in virtù di una capacità di autoproduzione. Tale circostanza assume particolare rilievo in quanto il ricorso ad enti formalmente già istituiti ma privi delle necessarie risorse operative, tecniche e strumentali riprodurrebbe lo schema di base dell'amministrazione pubblica che per svolgere le proprie funzioni deve procacciarsi i mezzi relativi presso il mercato;
- si fa espresso riferimento ad impianti in fase di realizzazione e a quanto riportato nelle premesse della deliberazione dell'Assemblea n. 3/2019 non potendo ignorare che non potrebbe mai essere autorizzato il conferimento a livello di ambito nell'impianto di Casine di Ostra atteso che si tratta di un impianto che opererebbe a libero mercato di proprietà di una società indirettamente partecipata da alcuni enti pubblici (di cui solo uno socio ATA rifiuti ATO 2) il cui capitale è pubblico-privato e per la cui realizzazione e gestione non è stata svolta alcuna gara a doppio oggetto e senza considerare che attraverso tale impianto non si realizza l'autosufficienza dell'ATO nello smaltimento dei rifiuti biodegradabili come previsto nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti;
- il percorso individuato è incoerente con quello che da alcuni anni si è sviluppato e che ha portato alla individuazione come modello di gestione delle attività di spazzamento/raccolta/trasporto dei rifiuti quello dell'in house providing. Tale scelta infatti è stata preceduta dal necessario preventivo coinvolgimento dei Consigli comunali dei Comuni soci che ha portato all'adozione della delibera assembleare n. 20 del 27/07/2017 oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale e che nonostante le decisioni del Consiglio di Stato, che hanno comportato l'annullamento della stessa, ha consentito ai Soci di approvare la deliberazione n.2/2019 con cui viene approvato l'indirizzo di confermare la scelta effettuata verso una gestione in house providing incaricando il Direttore di avviare una nuova istruttoria;

- quanto previsto nella proposta di deliberazione dell'assemblea indurrebbe i Sindaci o loro delegati ad adottare una deliberazione senza alcuna preventiva necessaria valutazione dei Consigli comunali sugli effetti delle diverse forme di gestione, atteso che vi sono molteplici variabili connesse alla scelta:
 - diverse implicazioni contabili o economico-finanziarie per gli enti locali soci;
 - diverse condizioni di garanzia e di finanziabilità dell'opera;
 - le diverse risorse necessarie in rapporto all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario della gestione;
 - una diversa modalità di articolazione del coordinamento e del controllo sull'attività svolta;

- la circostanza che l'eventuale decisione per una gestione in house costituisca la naturale estensione o integrazione del percorso già avviato con la delibera assembleare n.2/2019 non può essere sostenuta in quanto la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti biodegradabili costituisce un segmento di attività mai svolto in privativa dai Comuni e che è opportuno per ragioni tecnico-economiche far realizzare e gestire con gara a doppio oggetto a società mista fissando la quota di partecipazione massima del privato.

3) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di esprimere il proprio voto contrario alla proposta di deliberazione dell'assemblea ATA ATO 2 n.3282 avente ad oggetto *"Realizzazione e gestione impianti dell'ATO 2 Ancona- delibera di indirizzo"* per le ragioni contenute al precedente punto 2 del presente atto;

4) Di richiedere al Presidente dell'ATA di sottoporre a votazione dell'Assemblea, da convocarsi entro la fine del mese di luglio, la proposta del Comune di Jesi con l'indicazione degli eventuali correttivi o modifiche necessarie alla deliberazione consiliare adottata in adeguamento ai pareri acquisiti da ANAC e AGCM e risultanti dall'attività istruttoria svolta;

5) Di richiedere al Presidente dell'ATA di sottoporre al preventivo esame del COMITATO DI COORDINAMENTO la proposta di deliberazione da adottare;

6) Di sottoporre al Consiglio Comunale ogni decisione definitiva sull'ubicazione dell'impianto in relazione alle decisioni che verranno assunte dall'Assemblea ATA rifiuti ATO 2 Ancona;

7) Di trasmettere copia del presente atto al Presidente dell'ATA rifiuti ATO2 Ancona.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Massimo Bacci

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano
(atto sottoscritto digitalmente)